

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2022.

Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 del 17 dicembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/605 della Commissione europea recante le misure specifiche contro la Peste suina africana;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;



Visto l'art. 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale istituisce il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

Considerato che l'art. 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce inoltre che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 riguardante «Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», che all'art. 1, comma 2, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalità di fun-

zionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 «Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini»;

Vista la raccomandazione (UE) n. 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 «Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne»;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 «Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento»;

Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 *final*];

Vista la comunicazione della Commissione europea «dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (Doc. COM(2020) 381 *final*) del 20 maggio 2020, in cui è dichiarato che la Commissione intraprenderà azioni volte a ridurre del 50 per cento le vendite complessive nell'UE di antimicrobici per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030 e che riesaminerà la normativa in materia di benessere degli animali, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliando l'ambito di applicazione, rendendo più semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantendo un livello più elevato di benessere degli animali. La Commissione prenderà inoltre in considerazione opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali per una migliore trasmissione del valore lungo la filiera alimentare;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2023 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo



agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede, tra l'altro all'art. 6 - Obiettivo specifico 9 di «migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, nonché il benessere degli animali»;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» (Doc. COMM (2017) 713 *Final* del 29 novembre 2017 dove al punto 3.5 è indicato che «La PAC dovrebbe rispondere meglio ai problemi sanitari gravi come quelli legati alla resistenza antimicrobica causata dall'uso inadeguato degli antibiotici»;

Considerato che l'art. 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati, le misure di vigilanza e controllo e le ulteriori disposizioni necessarie per l'implementazione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale;

Considerato che le informazioni facoltative sul benessere animale apposte in etichetta dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano prodotti alimentari devono essere oggettive e verificabili da parte delle autorità competenti nonché chiare e non ingannevoli per il consumatore, oltretutto conformi alla legislazione vigente in materia di etichettatura alimentare ed in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011;

Considerata la necessità di armonizzare a livello nazionale i requisiti e le regole applicabili per la certificazione del benessere animale in allevamento nonché di definire i requisiti, le procedure e le modalità con cui i singoli soggetti e la filiera produttiva interessata possono commercializzare fino al consumatore finale, con le informazioni ammesse ed autorizzate dal presente decreto, il prodotto animale oggetto di certificazione secondo il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»;

Considerato che l'art. 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accREDITAMENTO;

Ritenuto di attribuire al comitato tecnico-scientifico del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti;

Vista la nota n. 0218950 del 6 luglio 2022 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha informato dell'avvenuta notifica effettuata alla Commissione europea in data 21 giugno 2022, (alla quale è stata assegnata il numero 2022/0439/I) ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, del progetto di regola tecnica relativa al decreto interministeriale recante la disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.


Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», di seguito denominato SQNBA. L'adesione al SQNBA è su base volontaria ed è garantito il diritto di accesso a tutti gli operatori degli Stati membri dell'Unione europea legittimamente interessati.

2. Il presente decreto disciplina, inoltre, il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA, nonché le procedure e le modalità con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o più allevamenti oggetto di certificazione di cui al presente decreto.

3. Il presente decreto si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all'art. 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell'ambito SQNBA.

4. Il SQNBA è costituito dalle disposizioni di cui al presente decreto e dai requisiti di certificazione per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo la procedura stabilita dal comma 5 e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 224-*bis* del



decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e delle priorità individuate del settore zootecnico.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e del Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico scientifico per il benessere animale (CTSBA) di cui all'art. 10, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico, almeno su due livelli progressivi.

6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8 in merito alla commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti della produzione primaria, il CTSBA valuta la possibilità di prevedere un ulteriore sviluppo di un sistema di requisiti di benessere finalizzato ad una maggiore valorizzazione dei diversi impegni assunti dai produttori, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, per migliorare il benessere degli animali, conformemente all'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densità degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento;

Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro, specificate dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc.) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;

Stabilimento: locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo, in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;

Numero unico di registrazione: è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti;

Biosicurezza: insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;

Produzione primaria: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola e cunicola, nonché quelli derivanti da latte, uova e dai prodotti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e dell'elicicoltura;


Operatore della produzione primaria: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal regolamento (UE) n. 2035/2019, registrato nella Banca dati nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di operatori della produzione primaria, tutti aderenti al SQNBA per lo stesso metodo di allevamento. In tal caso la forma associativa è responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA ed è titolare del certificato di conformità per tutti gli stabilimenti associati;

Operatore del settore alimentare: persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformità per la Catena di Custodia, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonché la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello;

Gruppo di operatori del settore alimentare: insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA nonché intestataria del certificato di conformità per la Catena di custodia;

Catena di custodia (Chain of Custody - CoC): sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;

Organismo di certificazione: organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;



Organismo nazionale di accreditamento: unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. In Italia, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Accreditamento: attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

Valutazione della conformità: procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;

Schema di certificazione: insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;

Certificato di conformità: documento rilasciato da un organismo di certificazione ad un operatore della produzione primaria o operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità;

Valutatore: persona, in possesso dei requisiti minimi riportati nell'allegato 1, incaricata da un organismo di certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un operatore del settore primario, di un operatore del settore alimentare o di un gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti del SQNBA;

Banca dati nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'art. 109, paragrafo 1, del regolamento UE n. 429/2016 già istituita con l'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise «G. Caporale», accessibile tramite le applicazioni *web* del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it

Art. 3.

Disposizioni specifiche

1. Ai fini di una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria nonché i prodotti alimentari, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario, previste dai requisiti di certificazione nell'ambito del SQNBA avviene in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

2. Qualora tali informazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fossero già utilizzate e comunicate al consumatore sulla base di norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF, o certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione, le procedure previste dalle stesse norme tecniche o certificazioni sono adeguate ai contenuti del presente decreto, con le modalità di cui all'art. 7.

3. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per le informazioni relative al sistema di allevamento e che comunque non riguardano il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il farmaco veterinario.

Art. 4.

Criteri e modalità per l'adesione al SQNBA

1. La domanda di adesione al SQNBA è presentata dall'operatore della produzione primaria ovvero da un operatore del settore alimentare ovvero da un gruppo di operatori del settore alimentare, per le attività oggetto di certificazione.

2. Per l'adesione al SQNBA, i soggetti di cui al comma 1 devono essere conformi alla normativa di settore vigente.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza ad un organismo di certificazione scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione il mantenimento dei requisiti previsti dal presente decreto e adottano misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati SQNBA.

5. Possono richiedere l'adesione al SQNBA gli:

5.1. Operatori della produzione primaria:

5.1.1. che sono identificati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

5.1.2. che aderiscono al sistema di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti all'attività di autocontrollo e all'attività di sorveglianza secondo le indicazioni di cui all'art. 9;

5.1.3. che soddisfano, laddove previsti, i prerequisiti d'accesso allo schema di certificazione per la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento di interesse previsti dai requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5;

5.1.4. che garantiscono un sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria per assicurare il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;



5.1.5. nella domanda di adesione, devono indicare:

i. la specie animale, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento che si intende certificare, oltre al numero unico di registrazione ed il codice fiscale dell'operatore; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, gli stessi dati sono richiesti per ciascun operatore aderente;

ii. l'eventuale attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;

iii. il nominativo del veterinario formalmente incaricato dall'operatore ad inserire i dati di valutazione dell'allevamento nel portale di cui all'art. 9;

iv. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;

5.1.6. è ammessa la presentazione da parte del singolo operatore della produzione primaria, di più domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento e orientamenti produttivi che si intendono certificare SQNBA;

5.1.7. l'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali della specie oggetto dell'adesione, sotto la responsabilità dell'operatore della produzione primaria, siano gestiti secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati come stabilito dall'art. 1, comma 5.

5.2. Operatori del settore alimentare:

5.2.1. che sono riconosciuti o registrati ai sensi della specifica normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;

5.2.2. che adottano il sistema della catena di custodia per il SQNBA nel rispetto dei requisiti dell'allegato 2;

5.2.3. nella domanda di adesione, devono riportare:

i. i dati e i riferimenti legali dell'operatore del settore alimentare richiedente;

ii. gli estremi relativi all'attività di riconoscimento dell'operatore del settore alimentare (*approval number*) o di registrazione (protocollo e data della notifica di attività);

iii. la fase o le fasi di interesse nella filiera coinvolta;

iv. una breve descrizione dell'operatore del settore alimentare, della sua organizzazione, delle attività svolte e del numero di animali/volumi trattati;

v. l'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;

vi. di essere conformi ai requisiti della normativa vigente per il settore della rintracciabilità e di non avere in corso prescrizioni, ancora da chiudere, da parte delle autorità competenti, per il citato settore.

5.3. Se l'adesione al SQNBA avviene attraverso un gruppo di operatori del settore alimentare, lo stesso presenta la domanda indicando ogni operatore del settore alimentare coinvolto secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 5.

Organismo di certificazione

1. L'organismo di certificazione che intende operare nell'ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA, per la specie animale e orientamento produttivo di interesse e soddisfare i requisiti e le modalità del processo di certificazione previsti all'allegato 1 del presente decreto.

2. L'organismo di certificazione, inoltre, deve essere iscritto in un elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità riportate nel citato allegato 1. L'iscrizione ha durata quinquennale e può essere sospesa o revocata in caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso, così come definita nell'allegato 1, Parte A, paragrafo 2.

3. La sospensione dell'iscrizione a seconda della gravità dei casi può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di certificazione deve dimostrare di aver risolto le criticità rilevate. In caso contrario, l'iscrizione è revocata.


4. Gli organismi di certificazione rendono disponibili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché all'Ente di accreditamento, gli esiti delle attività di valutazione effettuate nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA. Gli oneri informativi posti a carico degli organismi di certificazione sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'art. 9 che, attraverso meccanismi di interoperabilità, rende disponibili le informazioni caricate dall'organismo di certificazione nel database della Banca dati vigilanza (BDV), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012.

5. In tal modo gli organismi di certificazione assolvono anche agli obblighi di caricamento dei dati nel Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole (RUCI), ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 6.

Attività di certificazione

1. L'organismo di certificazione, attraverso verifiche documentali e *in situ*, in accordo con le disposizioni dell'allegato 1, Parte C, valuta i requisiti del processo di certificazione e la conformità dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA. Tali valutazioni



includono l'idoneità delle procedure di gestione dell'operatore del settore primario o dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonché la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura ai sensi dell'art. 8.

2. L'organismo di certificazione valuta il soddisfacimento dei requisiti previsti per la certificazione richiesta attraverso una valutazione di conformità iniziale presso il singolo richiedente che ha presentato domanda di adesione al SQNBA. Inoltre, verifica l'assenza di non conformità, ovvero la risoluzione di quelle riscontrate, e a seguito di valutazione positiva dei requisiti previsti, rilascia un certificato di conformità che attesta l'inserimento del soggetto o del gruppo nel sistema di certificazione ai sensi dell'SQNBA.

3. Gli organismi di certificazione rivalutano nel tempo il mantenimento della conformità dei soggetti certificati secondo le tempistiche e le modalità previste nell'allegato 1.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto, incluso il venir meno dei requisiti di accesso, costituisce non conformità che deve essere gestita e risolta dai soggetti certificati in accordo con le indicazioni dell'organismo di certificazione.

5. L'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione ai sensi dell'allegato 1, parte C, punto 10.

6. Nel periodo di sospensione, il soggetto è tenuto a continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA.

7. La mancata risoluzione delle cause che hanno comportato il provvedimento di sospensione della certificazione entro i tempi previsti determina la revoca della stessa e l'esclusione dal SQNBA, secondo le modalità descritte nell'allegato 1.

8. L'organismo di certificazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare. In riferimento a ciascuno, deve inoltre essere riportato:

a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o di riconoscimento dell'operatore della produzione primarie o del settore alimentare;

b) il codice identificativo dell'operatore o del gruppo di operatori del settore primario o alimentare attribuito dall'organismo di certificazione;

c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli operatori della produzione primaria);

d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati.

9. L'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA, di cui al comma 8, è reso anche disponibile sul sito istituzionale del MIPAAF.

Art. 7.

Termini e modalità per l'adeguamento al SQNBA - Norma transitoria

1. Al fine di garantire l'attuazione di quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 2, l'adeguamento deve essere attuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento, definiti secondo quanto riportato nell'art. 1, comma 5.

2. Le norme tecniche e le certificazioni volontarie, di cui all'art. 3, comma 2, sono da ritenersi valide ed efficaci in concomitanza con quelle rilasciate ai sensi del presente decreto fino alla fine del periodo transitorio definito al comma 1.

3. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 comporta l'impossibilità di utilizzo delle informazioni disciplinate dal presente decreto nell'ambito delle predette norme tecniche e certificazioni volontarie.

Art. 8.


Commercializzazione ed etichettatura

1. Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicante il posizionamento sui livelli progressivi di certificazione:

a) «Sistema qualità nazionale benessere animale» o, in alternativa, «SQN benessere animale». Tale indicazione può essere sostituita dal logo identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute;

b) Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA;

c) «Allevato in» da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale è condotto nel rispetto dei requisiti, modalità e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui all'art. 1, comma 5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, è possibile riportare in etichetta la dicitura «Da allevamento ... [nazionalità]... certificato SQNBA» o «Proveniente da allevamento ... [nazionalità]... certificato SQNBA» e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato nello stesso Stato membro, l'informazione può essere fornita anche nella forma cu-



mulativa «Origine ... [nome dello Stato membro]», eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica;

d) eventuali altre informazioni previste, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni:

a) codice di iscrizione dell'organismo di certificazione scelto dall'operatore;

b) codice identificativo dell'operatore del settore alimentare o del gruppo di operatori del settore alimentare che confeziona il prodotto per l'immissione al consumo o dell'operatore della produzione primaria qualora si abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto.

3. Le informazioni previste al comma 1 devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le suddette informazioni devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita.

4. Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, le informazioni di cui al presente articolo sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi e, nel caso del prodotto della produzione primaria o prodotto alimentare, possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR-code o altra idonea modalità anche sui relativi imballaggi.

5. Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al presente decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un organismo di certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.

6. Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:

a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75 per cento nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;

b) nel campo visivo dell'etichetta, la denominazione dell'ingrediente, la sua percentuale, e l'informazione SQNBA di cui al comma 1, lettera *a)*, in tutti i casi in cui gli ingredienti certificati SQNBA rappresentano una percentuale minore al 75 per cento purché lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA.

7. Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del presente decreto.

Art. 9.

Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm

1. ClassyFarm è il sistema informativo del Ministero della salute, gestito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) n. 429/2016.

2. Ai fini della corretta applicazione del SQNBA in allevamento, ClassyFarm consente:

a) la verifica dei prerequisiti per l'accesso al percorso del SQNBA di cui all'art. 4 del presente decreto;


b) l'assegnazione di credenziali per l'accesso all'area dedicata agli Organismi di certificazione, di cui all'art. 5;

c) l'inserimento, da parte del valutatore, incaricato dall'organismo di certificazione, dei risultati della verifica di cui al punto *a)* nell'apposita sezione di ClassyFarm per il proseguo dell'*iter* di certificazione;

d) la garanzia di un adeguato livello di interoperabilità con altri sistemi informativi pubblici per quanto riguarda la disponibilità e la fruibilità per gli aventi titolo delle informazioni riguardanti gli aspetti di biosicurezza, di consumo di farmaco e di benessere animale a garanzia della più appropriata condivisione di tali informazioni tra i soggetti pubblici interessati per le finalità di cui al presente decreto nel rispetto delle norme vigenti per la tutela della sensibilità dei dati;

e) la predisposizione di un flusso informativo che permetta all'organismo di certificazione di disporre delle informazioni relative alle non conformità rilevate da parte del Servizio veterinario delle Aziende ULSS presso gli operatori della produzione primaria e gli operatori del settore alimentare, con le relative eventuali prescrizioni, al fine di mettere in atto quanto stabilito all'allegato 1 parte C.

3. L'IZSLER garantisce, attraverso il potenziamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema ClassyFarm.



Art. 10.

Comitato tecnico scientifico benessere animale

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico benessere animale (CTSBA), cui è affidato il compito di definire i requisiti di certificazione relativi all'allevamento delle specie animali di interesse zootecnico e di proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre definisce il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento delle norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MIPAAF o delle certificazioni volontarie rilasciate da organismi di certificazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati operanti a livello nazionale e regionale nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili all'implementazione del sistema. Al CTSBA è affidato, inoltre, il compito di valutare la possibilità di implementare un sistema di etichettatura trasparente a più livelli, correlato con l'osservanza di impegni crescenti relativi al benessere animale negli allevamenti.

2. Sulla base delle informazioni disponibili in Classy-Farm, di pertinenza del SQNBA, il CTSBA redige una relazione, con cadenza almeno biennale, riportante le attività svolte nell'arco temporale di riferimento. Tali relazioni saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Il CTSBA assicura la partecipazione degli *stakeholders*, nello svolgimento delle proprie funzioni, attraverso specifiche consultazioni.

4. Del CTSBA, che opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fanno parte:

a) due rappresentanti esperti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) due rappresentanti esperti del Ministero della salute;

c) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui tre per il settore dell'Agricoltura e tre per il settore della salute animale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

d) un rappresentante di Accredia;

e) tre esperti in materia di Benessere animale designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui due appartenenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

f) tre esperti in materia di benessere animale di cui due designati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna, quale sede del Centro di riferimento nazionale per il benessere animale (CReNBA) e gestore del sistema ClassyFarm e uno designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise.

5. Il ruolo di Presidente e vice-Presidente del CTSBA è svolto a rotazione, per la durata di due anni, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da un rappresentante del Ministero della salute.

6. Il CTSBA può avvalersi di ulteriori esperti dei processi di produzione relativi all'intera filiera.

7. Le funzioni di segreteria del CTSBA sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Ai componenti del CTSBA non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 11.

Vigilanza sugli organismi di certificazione

1. La vigilanza sugli organismi di certificazione è svolta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'attività di vigilanza è effettuata attraverso l'organizzazione di *audit* o ispezioni, dirette alla verifica della non sussistenza di carenze di requisiti e carenze da parte dell'organismo di certificazione nell'espletamento dei compiti di certificazione e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.

Art. 12.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata alla conclusione del procedimento di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, da ultimo recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

Roma, 2 agosto 2022

*Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali*
PATUANELLI

Il Ministro della salute
SPERANZA



ALLEGATO I

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
E DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Parte A

Requisiti generali

Le attività di certificazione sono svolte da organismi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore e iscritti nell'apposito elenco del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'art. 5 del decreto.

1. Modalità di iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF

Ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 5 del decreto, l'organismo di certificazione (OdC) deve presentare apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le indicazioni emanate dallo stesso dicastero e rese disponibili sul portale www.politicheagricole.it

L'istanza di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve riportare i dati identificativi anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni dell'organismo di certificazione, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di accreditamento in corso di validità relativo al SQNBA, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA);

b) procedura predisposta dall'organismo di certificazione per definire il processo, le regole, le responsabilità e i metodi per lo svolgimento dell'attività di certificazione presso gli operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la gestione delle non conformità e dei relativi provvedimenti, nonché le procedure per l'emissione dei certificati e la gestione dei reclami e dei ricorsi;

c) piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui è stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attività minime di controllo dell'organismo di certificazione nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, le modalità e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformità (NC) e la loro gravità (lieve o grave), nonché le azioni correttive che l'operatore deve implementare per ripristinare la conformità e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca);

d) procedura di qualifica, formazione e monitoraggio del personale coinvolto nelle attività di certificazione per il SQNBA;

e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attività del SQNBA;

f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per il SQNBA, distinti tra produzione primaria e/o catena di custodia;

g) *curricula* del personale dell'Organismo di certificazione coinvolto nella attività dell'SQNBA e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;

h) modulistica utilizzata per le attività di valutazione;

i) criteri di definizione e applicazione delle tariffe agli operatori;

j) modello di contratto da stipulare per l'attività di certificazione.

Il competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita la documentazione sopra indicata, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, attribuisce all'organismo di certificazione un codice identificativo e procede ad iscriverlo nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero: www.politicheagricole.it

L'organismo di certificazione è tenuto a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le modifiche sostanziali relative ai documenti precedentemente depositati per l'iscrizione nell'elenco ministeriale.

2. Sospensione o revoca dell'iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF

Ai sensi dell'art. 5 del decreto SQNBA, si definiscono le condizioni che determinano la sospensione o revoca dell'iscrizione degli organismi di certificazione:

a) Sospensione:

mancato rispetto delle regole stabilite nel piano di controllo;

mancato rispetto delle procedure di certificazione;

inadempimento all'esercizio della vigilanza o alle prescrizioni impartite a seguito dell'attività di vigilanza;

carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso;

adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

mancata o ritardata comunicazione dei risultati dei controlli mediante inserimento nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto;

mancata o ritardata comunicazione delle non conformità (NC) rilevate all'operatore;

mancata adozione da parte dell'OdC delle misure corrispondenti ai casi di NC rilevate presso gli operatori;

b) Revoca:

perdita dell'accreditamento;

tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'iscrizione;

perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di cui all'art. 11 del decreto, comunica al competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli esiti della vigilanza e le situazioni critiche per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

Parte B

Requisiti per il personale dell'organismo di certificazione


Gli organismi di certificazione che effettuano le attività di valutazione della conformità al SQNBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attività di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA.

L'organismo di certificazione deve definire incarichi e responsabilità per l'accesso, con l'assegnazione delle credenziali, all'area dedicata del sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto e si assume la responsabilità delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attività di controllo e vigilanza del SQNBA.

Le attività di certificazione devono essere eseguite in maniera imparziale da personale dell'organismo di certificazione non coinvolto in attività di autovalutazione (per gli operatori della produzione primaria) e consulenza presso gli stabilimenti e/o le aziende oggetto di valutazione.

La valutazione presso gli operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori della sanità animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario, e da un laureato in scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati per quanto riguarda il settore delle emissioni dello stabilimento; tali figure possono operare nell'ambito di un gruppo di verifica, ognuno per le proprie competenze, coordinato dal veterinario.


Gli organismi di certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni:

Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione

Requisiti	Produzione primaria - veterinario	Produzione primaria - altre figure professionali	Filiera
Titolo di studio	<ul style="list-style-type: none"> – Laurea in: <ul style="list-style-type: none"> · Medicina Veterinaria: LM42; – Iscrizione al relativo ordine professionale 	<ul style="list-style-type: none"> – Laurea in: <ul style="list-style-type: none"> · Scienze e Tecnologie agrarie: LM69; · Scienze e tecnologie alimentari: LM70; · Scienze Zootecniche e tecnologie animali: LM86; · Scienze e tecnologie agrarie e forestali: L25; · Scienze e tecnologie alimentari: L26; · Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali: L38. – Iscrizione ai rispettivi Ordini professionali 	<ul style="list-style-type: none"> – Laurea in: <ul style="list-style-type: none"> · Medicina Veterinaria: LM42; · Scienze e Tecnologie agrarie: LM69; · Scienze e tecnologie alimentari: LM70; · Scienze Zootecniche e tecnologie animali: LM86; · Biologia: LM6; · Scienze e tecnologie agrarie e forestali: L25; · Scienze e tecnologie alimentari: L26; · Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali: L38; · Scienze Biologiche: L13. – Laurea professionalizzante: <ul style="list-style-type: none"> · Professione tecnico agrarie, alimentari, forestali: LP02 – Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzi agrari.
Esperienza lavorativa	<ul style="list-style-type: none"> – Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in allevamenti relativi alla specie oggetto di certificazione. L'esperienza 	<ul style="list-style-type: none"> – Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in allevamenti relativi alla specie oggetto di certificazione. L'esperienza 	<ul style="list-style-type: none"> – Per laureati: esperienza lavorativa di almeno 1 anno sulla tracciabilità nella filiera oggetto di certificazione.



Requisiti	Produzione primaria - veterinario	Produzione primaria - altre figure professionali	Filiera
	richiesta è ridotta a 6 mesi nei casi indicati nel riquadro 'Formazione pratica'.	richiesta è ridotta a 6 mesi nei casi indicati nel riquadro 'Formazione pratica'.	<ul style="list-style-type: none"> - Per diplomati: esperienza lavorativa di almeno 2 anni sulla tracciabilità nella filiera oggetto di certificazione.
Formazione teorica	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione, della durata minima di 16 ore complessive, sulla tutela della sanità e del benessere animale, delle norme di biosicurezza e del corretto uso del farmaco, sulla rintracciabilità e sui sistemi e reti di sorveglianza epidemiologica della sanità pubblica veterinaria. - Corso di formazione sul sistema informativo ClassyFarm relativo alla specie animale oggetto di certificazione. - Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011. 	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione sul sistema informativo ClassyFarm relativo alla sezione ed alle specie animale oggetto di certificazione. - Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011. - Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione finalizzato a conoscere ed utilizzare il sistema informativo ClassyFarm. - Corso di almeno 16 ore sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 19011 - Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia. - Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale.



Requisiti	Produzione primaria - veterinario	Produzione primaria - altre figure professionali	Filiera
	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale. 		
Formazione Pratica	<ul style="list-style-type: none"> - Non necessaria per i valutatori già qualificati dall'Organismo di Certificazione ad operare nell'ambito della produzione primaria zootecnica. - Per i nuovi valutatori con esperienza lavorativa di almeno 1 anno è richiesto l'affiancamento per almeno 3 attività di valutazione condotte nell'ambito della produzione primaria zootecnica della specie considerata, o maggiore, qualora sia ritenuto necessario. - Per i nuovi valutatori con esperienza lavorativa di almeno 6 mesi è richiesto un ulteriore affiancamento di almeno 6 mesi nell'ambito della produzione primaria zootecnica della specie considerata, con un numero di 	<ul style="list-style-type: none"> - Non necessaria per i valutatori già qualificati dall'Organismo di Certificazione ad operare nell'ambito della produzione primaria zootecnica. - Per i nuovi valutatori con esperienza lavorativa di almeno 1 anno è richiesto l'affiancamento per almeno 3 attività di valutazione condotte nell'ambito della produzione primaria zootecnica della specie considerata, o maggiore, qualora sia ritenuto necessario. - Per i nuovi valutatori con esperienza lavorativa di almeno 6 mesi è richiesto un ulteriore affiancamento di almeno 6 mesi nell'ambito della produzione primaria zootecnica della specie considerata, con un numero di 	<ul style="list-style-type: none"> - Non necessaria per i valutatori già qualificati dall'Organismo di Certificazione ad operare nell'ambito della tracciabilità e della catena di custodia. - Per i nuovi valutatori è richiesto l'affiancamento con valutatore qualificato per almeno 3 attività di valutazione condotte nell'ambito della tracciabilità e catena di custodia.



Requisiti	Produzione primaria - veterinario	Produzione primaria - altre figure professionali	Filiera
	affiancamenti adeguato alle necessità formative.	affiancamenti adeguato alle necessità formative.	

Con apposita circolare del MIPAAF e del Ministero della salute saranno fornite le indicazioni sulla formazione teorica dei valutatori in merito ai criteri, contenuti e durata dei corsi di formazione nonché i requisiti minimi che devono possedere gli enti/società di erogazione degli stessi.

b. Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione:

Requisiti	Produzione primaria	Filiera
Titolo di studio	Come per i valutatori.	Come per i valutatori.
Esperienza lavorativa	Come per i valutatori.	– Esperienza lavorativa sulla tracciabilità.
Formazione Teorica	Stessi requisiti richiesti ai valutatori, nonché: – Corso sulle tecniche di audit per la valutazione di conformità secondo quanto indicato dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065; – Formazione sul processo di certificazione e procedure dell'Organismo di Certificazione.	– Conoscenza del sistema informativo ClassyFarm e del Sistema Qualità Nazione Benessere Animale. – Formazione sulla rintracciabilità e sulla catena di custodia.

Parte C

Requisiti del processo di certificazione

1. Domanda di adesione e riesame:

a. la domanda di adesione degli operatori al SQNBA deve contenere almeno le informazioni di cui all'art. 4 del decreto.

2. Valutazione iniziale di certificazione:

a. la valutazione iniziale di certificazione deve essere concordata dall'organismo di certificazione con l'operatore laddove i contenuti della domanda siano stati ritenuti completi ed esauritivi. La valutazione iniziale è finalizzata alla verifica della conformità di ciascun operatore per l'adesione al sistema di certificazione SQNBA. La valutazione iniziale deve sempre prevedere almeno una valutazione *in situ*;

b. per gli operatori della produzione primaria, valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione;

c. le valutazioni svolte presso gli operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto;

d. per la certificazione di un gruppo di operatori del settore alimentare, l'organismo di certificazione deve svolgere una valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto;

e. l'organismo di certificazione durante la valutazione iniziale presso gli:

Operatori della produzione primaria, deve:

verificare che il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicurano il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;

capacità di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;

accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

Operatori del settore alimentare, deve:

svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;



svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

3. Tempi di valutazione iniziale:

a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessità, sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA.

4. Gestione delle non conformità:

a. le eventuali carenze rilevate dall'organismo di certificazione durante le attività di valutazione devono essere notificate agli operatori interessati come non conformità. L'organismo di certificazione classifica la non conformità in lieve o grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicità e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni negli schemi di certificazione delle singole specie, e in ogni caso, si classifica come non conformità:

Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati;

Grave: un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati;

b. la descrizione e la classificazione delle non conformità sono notificate agli operatori coinvolti a seguito di riesame e decisione del personale incaricato dell'organismo di certificazione. L'operatore a cui è stata notificata una non conformità deve definire, in accordo con l'organismo, le azioni e i tempi per la sua risoluzione, oltre ad azioni per prevenire il ripetersi della stessa. L'OdC deve definire le modalità (documentale e/o *in situ*) e i tempi con cui intende effettuare la verifica del ripristino della conformità. Nel caso della certificazione di gruppo le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese da tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attività;

c. in fase di valutazione iniziale, tutte le non conformità gravi devono essere chiuse con verifica dell'efficacia delle azioni proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento nel sistema di certificazione;

d. eventuali non conformità, alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate al Servizio veterinario locale secondo modalità definite dal Ministero della salute.

5. Riesame e decisione sulla certificazione:

a. il riesame e la decisione devono essere assunti da personale che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione;

b. il riesame e la decisione possono essere assunti da un Comitato, composto da una o più persone, in cui almeno un componente sia un veterinario in possesso degli stessi requisiti di competenza stabiliti per il valutatore.

6. Certificato di conformità:

a. il certificato di conformità viene rilasciato all'operatore della produzione primaria, operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare a seguito dell'esito positivo della valutazione iniziale;

b. il certificato deve includere le seguenti informazioni:

per l'operatore della produzione primaria:

la ragione sociale dell'operatore del settore primario, oppure della cooperativa o delle altre forme associative riconosciute;

il numero di registrazione unico dell'operatore responsabile dello stabilimento; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, lo stesso dato è richiesto per ciascun operatore aderente,

per l'operatore del settore alimentare:

la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare, e della persona fisica o giuridica che coordina il gruppo;

la partita IVA oppure il codice fiscale;

la data iniziale di decisione sulla certificazione, la data di emissione corrente del certificato, a seguito di modifiche intercorse;

il riferimento alla norma di certificazione;

il nome, l'indirizzo e il logo dell'organismo di certificazione; possono essere utilizzati altri marchi (per esempio il simbolo dell'accreditamento) purché non siano ingannevoli o ambigui;

codice univoco di identificazione dell'operatore certificato SQNBA, stabilito dall'organismo di certificazione;

il campo di applicazione della certificazione, distinguendo:

per gli operatori della produzione primaria:

i riferimenti alla specie animale allevata e, se applicabile;

l'orientamento produttivo, il metodo di allevamento, la fase di allevamento;

l'eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti di origine animale;

per gli operatori del settore alimentare: i riferimenti all'attività (prodotti, servizi) oggetto di certificazione, la specie animale, il processo di lavorazione;

c. tutte le attività svolte da un gruppo per la realizzazione dei prodotti certificati SQNBA, inclusi i soggetti coinvolti per le attività in subappalto, devono essere inserite nel certificato di conformità, insieme ad un elenco dei soggetti aderenti al gruppo.

7. Valutazione di mantenimento:


a. l'organismo di certificazione attesta il mantenimento della conformità degli operatori inseriti nel sistema effettuando valutazioni, anche in modalità non annunciata, come di seguito descritto:

Operatori della produzione primaria: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di operatori aderenti al gruppo pari alla \sqrt{N} , ove N è il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti.

In caso di forma associativa, il responsabile deve garantire la conformità del gruppo ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione.

Le verifiche degli OdC devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto;

Operatori del settore alimentare: almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale presso il responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere



determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

8. Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione:

a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessità, sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA.

9. Gestione delle non conformità:

a. l'organismo di certificazione deve aver predisposto una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione sui prodotti non conformi immessi sul mercato, a seguito di non conformità gravi;

b. l'organismo di certificazione alla terza notifica di una non conformità lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di dodici mesi, deve essere classificata come grave. Nei casi di non conformità grave, l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora le non conformità gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, è necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa;

c. l'organismo di certificazione deve definire le modalità di conduzione delle verifiche supplementari presso gli operatori a cui è stata notificata una non conformità grave al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione. La terza notifica di una non conformità grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di dodici mesi, deve prevedere l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione.

10. Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione:

a. l'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione, della durata massima di sei mesi, in tutti i casi in cui:

si riscontrino carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;

non vengano risolte le cause che hanno portato all'emissione della non conformità grave nei termini previsti;

venga impedito all'organismo di certificazione l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi;

b. nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità e deve definire le modalità con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato;

c. al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto definito dalla procedura di certificazione, l'organismo di certificazione deve valutare, soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalità di ripristino della conformità;

d. in assenza del ripristino della conformità dell'operatore sospeso entro i termini concordati con l'organismo di certificazione, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, l'organismo di certificazione applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA;

e. i provvedimenti adottati dall'organismo di certificazione devono essere comunicati agli operatori interessati entro quattordici giorni lavorativi dalla valutazione e le informazioni relative al provvedimento devono essere caricate nel sistema informatico di cui all'art. 9 del decreto negli stessi tempi;

f. in caso di revoca l'operatore può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

11. Gestione dei reclami e ricorsi:

a. l'organismo di certificazione definisce le modalità di gestione (tempi, procedure e costi) dei reclami e dei ricorsi avverso le decisioni assunte durante l'attività di certificazione.

ALLEGATO 2

REQUISITI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Tutti gli operatori del settore alimentare, ad esclusione degli operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di custodia per il SQNBA da un organismo di certificazione iscritto nell'elenco tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali così come previsto dall'art. 5 del decreto.

L'obiettivo della Catena di custodia, di seguito CoC (*Chain of Custody*), è quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNBA, da allevamenti certificati.

La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato.

a) Requisiti generali.

L'operatore del settore alimentare presenta domanda di certificazione per la CoC del SQNBA ad un organismo di certificazione a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilità intraziendale, adeguato alle dimensioni, al tipo e alla complessità delle attività svolte, e che attesti:

la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva;

i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA;

l'elenco degli operatori del settore alimentare coinvolti nella produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi;

le modalità di gestione dei prodotti al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilità per prevenire possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti dal SQNBA. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'operatore del settore alimentare deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio.

Gli operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli operatori aderenti al gruppo svolgono fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto, o svolgono la stessa attività. Nei casi in cui è richiesta la certificazione di gruppo deve essere indicata una persona fisica o giuridica che coordini le attività dell'intero e verifica l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi casi deve essere previsto un accordo sottoscritto tra le parti che ne identifichi le responsabilità e i compiti, richiedendo espressa disponibilità degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'organizzazione.

b) Gestione degli approvvigionamenti.

Ciascun operatore del settore alimentare deve identificare i fornitori in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse. Inoltre deve essere definito un metodo per verificare la corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato. I documenti di vendita o accompagnatori dei prodotti certificati devono sempre riportare i riferimenti alla certificazione.

Ciascun operatore del settore alimentare deve richiedere ad ogni fornitore non certificato la sottoscrizione di un accordo di fornitura che includa almeno:

l'impegno ad applicare nella propria azienda un sistema di CoC conforme al presente allegato 2 e a mantenere opportune registrazioni a supporto della propria gestione;

l'impegno a comunicare all'operatore del settore alimentare eventuali variazioni sostanziali delle quantità di produzione previste;

l'impegno ad informare l'operatore del settore alimentare sulla fornitura di prodotti non conformi al presente decreto.

c) Responsabilità della direzione dello stabilimento.

La direzione dello stabilimento che opera nel settore alimentare deve essere coinvolta e documentare il suo impegno ad implementare e mantenere i requisiti di catena di custodia in accordo al SQNBA.



d) Gestione delle non conformità.

L'operatore del settore alimentare deve documentare la gestione delle non conformità rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA. La documentazione deve includere le azioni che devono essere intraprese a seguito di risultati non conformi derivati da valutazioni in autocontrollo o da parte degli organismi di certificazione.

L'operatore del settore alimentare deve definire una procedura per assicurare e documentare che i prodotti non conformi, siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare che siano scambiati o commercializzati come prodotti SQNBA. La procedura deve inoltre definire le modalità per informare gli altri Operatori coinvolti dalla non conformità e determinare le azioni per eliminare i riferimenti alla certificazione sui prodotti destinati al consumatore finale.

e) Azioni correttive.

L'operatore del settore alimentare deve documentare le modalità di registrazione, di attuazione e l'esito delle azioni correttive a seguito di non conformità, individuando il tipo di intervento, le responsabilità dell'esecuzione dell'intervento, la tempistica, la verifica dell'efficacia.

f) Gestione dei reclami.

L'operatore del settore alimentare deve dare evidenza della registrazione e della gestione dei reclami.

g) Gestione della documentazione e delle registrazioni.

La documentazione del sistema di CoC deve includere almeno:

i documenti che attestino gli approvvigionamenti dei prodotti in entrata e le vendite dei prodotti finiti che intendono essere commercializzati con i riferimenti all'SQNBA;

i documenti e le registrazioni che attestino le attività ed i flussi del processo produttivo e gli esiti dei controlli e delle verifiche effettuati;

i documenti e le registrazioni necessarie per la corretta implementazione e monitoraggio della CoC.

Nel caso di certificazione di gruppo la documentazione deve includere anche una descrizione della catena produttiva, delle responsabilità e delle modalità di gestione e verifica dei processi e dei prodotti gestiti dagli Operatori del gruppo, e delle attività cedute in subappalto. Inoltre, è necessario sottoscrivere un accordo con i soggetti a cui sono affidate attività in subappalto per definire i criteri di fornitura e le responsabilità.

L'operatore del settore alimentare deve indicare le responsabilità per l'emissione, la revisione e l'approvazione dei documenti del sistema di CoC, il sito dove vengono conservati, coloro che possono accedere e come possono essere gestiti e conservati.

Tutti i documenti e le registrazioni devono essere aggiornati, conservati, rintracciabili e archiviati per un tempo minimo pari alla durata di vita del prodotto più un anno.

h) Formazione e addestramento.

L'operatore del settore alimentare deve opportunamente formare, addestrare, sensibilizzare e coinvolgere il personale che può avere influenza sulla CoC, al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema stesso. Il personale deve essere reso consapevole dell'importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento.

i) Verifica ispettiva interna e riesame.

Ciascun operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare è tenuto a rivalutare l'efficacia del proprio sistema di CoC almeno ogni dodici mesi, per monitorarne e migliorarne l'efficacia. Tale valutazione deve includere la registrazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità.

Nel caso di una certificazione di gruppo, la verifica ispettiva interna deve essere effettuata dall'organizzazione responsabile su tutti gli aderenti al gruppo.

La valutazione della CoC e gli eventuali aggiornamenti documentali devono essere effettuati ogni qualvolta si verificano cambiamenti nei flussi produttivi, o vengano inclusi nuovi prodotti, oppure in considerazione degli esiti delle verifiche ispettive interne, dell'autocontrollo, degli eventuali reclami pervenuti e non conformità rilevate dall'organismo di certificazione.

l) Utilizzo di altre certificazioni di rintracciabilità di filiera.

Per comunicare l'origine certificata a fronte del SQNBA dei prodotti o delle materie prime, non saranno ritenute equivalenti le eventuali altre certificazioni relative alla rintracciabilità di prodotto in possesso dell'operatore.

22A06772

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 settembre 2022.

Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 23 luglio 2021, n. 123 ed in particolare l'art. 77, commi da 2-bis a 2-sexies;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visti gli articoli, 1, comma 1, 5-bis, comma 1 e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale il dott. Antonio Bartoloni è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135;

